SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1965

(16ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e legge 16 luglio 1962, n. 922) » **(934)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE *Pag.* 129, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145
CAROLI, *relatore* . . 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 145
GRAMEGNA 139, 142, 145
MAGLIANO 139
MONNI 131, 132, 136, 142, 145
MORVIDI 136, 141, 142
NICOLETTI 135, 145
PACE 139, 140, 145
PAFUNDI 133, 141
POËT 130, 134, 137
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . 132, 133, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145
SAND 133, 138
TERRACINI 131, 134, 135

La seduta è aperta alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Agrimi, Ajroldi, Azara, Berlingieri, Bronzi, Caroli, Gramegna, Magliano Giuseppe, Monni, Morvidi, Nicoletti, Pace, Pafundi, Poët, Sand, Schietroma e Terracini.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.

BERLINGIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e legge 16 luglio 1962, n. 922) » (934) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e legge 16 luglio 1962, n. 922) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Mi corre l'obbligo di sottolineare l'assoluta urgenza del provvedimento in questio-

ne, la cui ritardata approvazione viene a bloccare l'attività del Ministero per quanto riguarda le assunzioni, le promozioni, gli scrutini ed i trasferimenti di questa categoria: a conferma di ciò desidero far presente alla Commissione che ricevo continuamente delle lettere, alcune delle quali espongono situazioni familiari veramente tragiche, di cui si vuole addebitare la responsabilità alla 2ª Commissione del Senato. Pertanto, poichè evidentemente non posso consentire che la nostra Commissione passi per inadempiente di fronte all'opinione pubblica (tanto più se si considera che la categoria interessata è — a quanto mi consta — in stato di preagitazione) desidererei avere tutta la collaborazione da parte degli onorevoli colleghi perchè il presente disegno di legge venga varato assolutamente entro oggi anche con una seduta pomeridiana, se sarà necessario, poichè la seduta prevista per domani mattina non potrà avere più luogo coincidendo con riunioni di Gruppo.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nel corso della precedente seduta il senatore Magliano rivolse un invito alla Commissione per una sollecita approvazione del disegno di legge nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento, invito che, però, dopo un ampio dibattito, allora non trovò consensi.

Desidero ora annunziare che ritengo doveroso, quale Presidente della Commissione, anche se questo non è stabilito dal Regolamento, ritirare gli emendamenti che avevo presentato al provvedimento in esame nella mia veste di membro della Commissione stessa.

P O Ë T . Desidero richiamarmi brevemente alla discussione svoltasi nel corso della scorsa seduta, in cui venne preso in esame il presente disegno di legge In quella occasione furono affacciate due tesi, una delle quali sosteneva l'opportunità di approvare il disegno di legge quale ci era stato trasmesso dalla Camera dei deputati e questo per motivi di urgenza, per dar modo cioè al Ministro di firmare i decreti relativi alle piante organiche dei cancellieri e dei segretari giudiziari· l'unico fondamento di tale tesi era la necessità di operare il più in fretta possibile. In opposizione ad essa fu prospettata un'altra tesi, che sosteneva invece la necessità di non limitarci ad approvare quello che ci proveniva dall'altro ramo del Parlamento, ma di andare più in profondità completando lo studio del provvedimento e di considerare quindi tutti gli emendamenti che erano stati proposti.

L'onorevole Ministro, che, naturalmente, accedeva alla prima di queste tesi, dopo le osservazioni fatte — diciamo così — dalla controparte, sostenne che non era più neanche il caso di discutere e che il provvedimento doveva essere approvato *sic et simpliciter* nel testo trasmesso dalla Camera.

Ora, dichiarandomi d'accordo con il Presidente circa l'assoluta urgenza del provvedimento, proporrei lo stralcio e l'approvazione dei primi due articoli del disegno di legge e l'accantonamento degli altri articoli, che potranno in seguito essere esaminati con calma, congiuntamente agli emendamenti presentati. Secondo il mio parere, l'altro ramo del Parlamento, avendo già approvato i primi due articoli del disegno di legge, potrebbe rapidamente approvare lo stralcio degli stessi, rendendo così possibile al Governo il compimento di quegli atti amministrativi urgenti ed indispensabili, che la carenza delle norme in discussione ha sinora reso impossibile.

C A R O L I , *relatore*. A me sembra che se si accogliesse la proposta di stralcio fatta dal senatore Poët non si farebbe altro che mettere in essere un emendamento soppressivo, che non abbrevierebbe di certo l'*iter* del provvedimento, che dovrebbe tornare comunque alla Camera per la definitiva approvazione. Il risultato quindi sarebbe quello di avere una legge incompleta e non un grande vantaggio nell'abbreviazione dell'*iter* legislativo.

P O E T Credo, invece, che il vantaggio sarebbe notevole, perchè in tal modo verremmo incontro alle esigenze della categoria D'altra parte, anche se il disegno di legge dovrà tornare alla Camera, con un po' di buona volontà da parte sua, il ritar-

do nell'approvazione sarà certo molto limitato.

C A R O L I , *relatore*. Secondo il mio parere, sarebbe opportuno, come ha rilevato l'onorevole Ministro nel corso della precedente seduta, approvare senz'altro il provvedimento così come è. Peraltro, se si aprisse la via agli emendamenti, tanto varrebbe allora discuterli tutti!

E necessario considerare, inoltre, che proprio sull'articolo due che si vorrebbe stralciare si incentrano molti degli emendamenti che sono stati presentati.

M O N N I . Si potrebbe aderire alla proposta avanzata dal senatore Poët se questa portasse effettivamente ad abbreviare i tempi e a semplificare il problema che ci è sottoposto: il fatto è, invece, che accogliendola si verrebbero a complicare le cose, dal momento che il disegno di legge è tutto collegato e l'una norma in esso contenuta richiama l'altra.

Ora, poichè la Camera dovrebbe approvare — come ha detto il senatore Caroli — un emendamento soppressivo di tutti gli altri articoli del provvedimento, ciò evidentemente provocherebbe un'ulteriore discussione con il rischio di vedere respinto tale emendamento e rinviato al Senato il disegno di legge nel testo già trasmesso la prima volta. In tal modo, quindi, non solo non avremmo ottenuto lo scopo, ma avremmo imbrogliato ancora di più le carte!

Proporrei, pertanto, di non addivenire all'approvazione di un emendamento soppressivo, che — ripeto — non risolverebbe la questione, ma di discutere quegli emendamenti presentati che siano veramente sostanziali e giusti, ritirando quelli non essenziali e non importanti, e di rinviare, nel caso che vi fossero emendamenti accolti dalla Commissione, il provvedimento alla Camera per l'ulteriore approvazione o di approvare senz'altro e senza ulteriori discussioni il disegno di legge nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

Desidero far presente, inoltre, agli onorevoli colleghi che il Ministro nel corso della precedente seduta aveva dichiarato che se qualche cosa fosse rimasta poco chiara, o non perfettamente disposta nel presente provvedimento egli avrebbe fatto tutto il possibile perchè le eventuali lacune fossero colmate con successivi provvedimenti: mi pare, pertanto, che un impegno di questo genere assunto dal Ministro possa tranquillizzare la Commissione poichè non chiude la porta ad eventuali modifiche che si rendessero necessarie ed opportune.

In conclusione, quindi, vediamo in primo luogo se vi è insistenza da parte dei presentatori perchè si discutano gli emendamenti: diversamente non ritardiamo ulteriormente l'approvazione del provvedimento, dando così modo al Ministro di porre rimedio senza indugio alla situazione di carenza, di disordine, di mancanza di personale in cui versano gli uffici giudiziari

T E R R A C I N I . Indubbiamente, se potessimo sapere quale sarà la conclusione di una discussione sugli emendamenti presentati, se potessimo cioè ritenere che gli emendamenti una volta messi in discussione saranno in definitiva tutti respinti, la strada piu rapida sarebbe quella di esaminarli e di respingerli: ma nessuno di noi, evidentemente, può dare una garanzia a questo proposito!

Ora, a mio avviso, la proposta avanzata dal senatore Poët mirava a superare anzitutto una giusta considerazione precedentemente fatta dall'onorevole Ministro e cioè che vi sono una serie di provvedimenti urgenti da prendere in via amministrativa e, direi, operativa, che il ritardo nell'approvazione del presente provvedimento impedisce invece di adottare. A tale riguardo, però, a me pare che sia necessario essere più precisi nella terminologia, la quale implica una questione di sostanza: il collega, senatore Poët, infatti, ha parlato di stralcio, mentre altri hanno fatto riferimento ad un emendamento soppressivo. Evidentemente, si tratta di due cose completamente diverse ed è chiaro che se si accetta il criterio dell'emendamento soppressivo non si può sapere come andrebbe a finire, poichè la Camera avrebbe il diritto di discutere su di

esso ed è da prevedere che non lo accetterebbe.

Il senatore Poët, invece, ha posto il problema di un disegno di legge stralcio: a me pare, però, che per superare ogni difficoltà — e questo implicherebbe un rinvio di una settimana — sarebbe neccessario sentire il Presidente della Commissione giustizia della Camera se ritiene che un disegno di legge stralcio incontrerebbe opposizione da parte di quella Commissione.

E evidente, infatti, se si entra in questo ordine di idee, che si tratta di un provvedimento nuovo, il quale ovviamente dovra essere approvato in seguito anche dall'altro ramo del Parlamento: poichè la Camera, però, ha già approvato i primi due articoli del disegno di legge in esame, che verrebbero a costituire il nuovo provvedimento, probabilmente non impiegherebbe ulteriore tempo a discuterli, salvo che noi li emendassimo.

In linea generale, quindi, mi dichiaro favorevole alla proposta di stralcio fatta dal senatore Poët, ritengo, però, che prima di procedere sia necessario sapere se la Camera è d'accordo su una procedura di questo genere. Informarci a tal riguardo non richiederà più di una settimana, ma secondo il mio parere vale la pena di pagare questo ulteriore prezzo in termini di tempo per poter poi dare al Ministro con un provvedimento stralcio la possibilità di provvedere finalmente a tutte le necessità dell'Amministrazione della giustizia.

P R E S I D E N T E . A me pare che la proposta fatta dal senatore Terracini non possa raggiungere lo scopo voluto: infatti, sono del parere che il fatto di dover interpellare in proposito il Presidente della Commissione giustizia della Camera servirebbe forse proprio solo a farci perdere ulteriormente tempo, soprattutto se si considera che il Presidente non potrebbe prendere un impegno al riguardo a nome della Commissione tutta. Ho ricevuto, peraltro, proprio in questi giorni una sua lettera, (in cui è detto fra l'altro che la Commissione della Camera riteneva di avere aderito a molte delle istanze della categoria) dalla quale appare evidente quale sia l'umore di quella Commissione!

A mio avviso, poi, è necessario fare anche un'altra considerazione e cioè che se noi approviamo lo stralcio, non si sa quando ci sarà consentito di esaminare il resto del provvedimento che comunque contiene disposizioni che vengono incontro a molte delle esigenze della categoria interessata. A me sembra, cioè, che ai cancellieri ed ai segretari giudiziari per il momento convenga comunque poter disporre di quanto è previsto anche nel resto del disegno di legge, che invece si vorrebbe accantonare.

In altri termini, credo che per il momento convenga di più approvare il disegno di legge nel suo complesso, con la riserva di vedere poi quello che si può fare per migliorare la portata del provvedimento stesso. In proposito, comunque, vorrei sentire il parere dei colleghi e dell'onorevole Ministro.

M O N N I . Vorrei soltanto precisare che per quanto concerne lo stralcio, il Presidente della Commissione giustizia della Camera non potrà darci una risposta senza avere prima riunita e interpellata la Commissione stessa, quindi passerà del tempo e sarà molto difficile che la questione venga definita nel giro di qualche settimana.

A parte questo, poi, io credo che bisogna considerare se gli emendamenti che si propongono incidono o meno — ed io questo non lo so perchè ne conosco solo una parte — anche sugli articoli 1 e 2.

C A R O L I , *relatore.* Abbiamo un emendamento che incide certamente sull'articolo 2.

M O N N I . In questo caso allora lo stralcio è inopportuno.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Si tratta di un emendamento che non contrasta con l'articolo 2, ma ne allarga soltanto la portata.

M O N N I . È una ragione di più, quindi, per approvare il disegno di legge così

com'è, salvo a rivederlo con un successivo provvedimento.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il senatore Magliano, purtroppo, è assente, ma come sapete si apprestava a presentare un ordine del giorno che io avrei accettato. Per quanto concerne questa discussione, comunque, dico subito che per una questione di delicatezza desidero non intervenire.

S A N D . Il presente disegno di legge è stato presentato per venire incontro agli interessi di una categoria di funzionari veramente benemerita, che contribuisce in maniera decisiva all'Amministrazione della giustizia. Ora, siccome la preminenza degli interessi generali indicati nell'ultima seduta non viene minimamente intaccata dalla discussione degli emendamenti che riflettono interessi particolari quando questi coincidono — e lo potremmo anche dimostrare — con quelli generali, io credo di dovermi associare alla richiesta dei colleghi circa l'esame degli emendamenti stessi, che ritengo utile e necessario.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ritengo che noi tutti — non ci sono particolari responsabilità — a cominciare da me, abbiamo commesso l'errore di ritardare un po' troppo l'approvazione di questo disegno di legge e ne sono infatti derivate delle conseguenze gravissime, sia per l'Amministrazione, sia per i cancellieri a proposito dei quali debbo dire che è stata una vera tragedia dal punto di vista umano in un centinaio di famiglie, essendo stati i rispettivi capifamiglia, dopo aver vinto un concorso e ricevuta l'assicurazione di uno stipendio, privati di questo e nell'impossibilità ovviamente di prendere altre iniziative perchè in attesa di essere nominati.

Avevo espresso per l'appunto, la volta scorsa, in maniera accorata questa mia preoccupazione, questo mio rimorso in un certo senso e, come ho già detto poco fa in una breve interruzione, non penso di potere oggi ulteriormente intervenire in tale discussione. Dovrei infatti confermare la mia richiesta relativa all'approvazione del disegno di legge nella formulazione attuale, rinviando ad altra sede magari di immediato accesso gli eventuali miglioramenti; e siccome mi pare che questa richiesta non sia stata accettata, è chiaro che ciò non mi consente di insistere e di contestare, anche ad un solo membro della Commissione, il diritto di discutere gli emendamenti.

Ora, per quanto concerne la proposta di stralcio e di approvazione dei primi due articoli, è chiaro che si tratterebbe di una soluzione intermedia e preferibile ad altre più complesse; però ci esporrebbe ugualmente al pericolo di ritardi, in quanto non potremmo in ogni caso prescindere dalla necessità di rinvio del disegno di legge alla Camera, che è quello che più ci preoccupa. In proposito, comunque, mi rimetto al giudizio della Commissione.

C A R O L I , *relatore.* Sono molto perplesso circa l'opportunità della proposta del senatore Poët, perchè come è stato giustamente rilevato la scadenza di certi termini è imminente o è già avvenuta, e siccome questi termini sono fissati negli articoli 4, 5 e 6, credo che lo stralcio non risolverebbe quelle situazioni che più interessano il Ministero della giustizia.

Comunque, qualora non si dovesse accettare la proposta dell'onorevole Ministro, che è certamente la migliore e piena di buon senso, e si dovesse invece addivenire a quella di uno stralcio, io sarei allora dell'avviso di esaminare intanto gli emendamenti salvo poi, nel caso che la risposta del Presidente della Commissione giustizia della Camera fosse favorevole, a ritornare sull'argomento.

P A F U N D I . Sarebbe certo preferibile approvare oggi stesso il disegno di legge così com'è, ma penso che la gravità e l'eccezionalità della situazione non ci possano esimere dal nostro dovere, che è quello di esaminare gli emendamenti con rapidità, sacrificandoci, se è necessario intensificare la nostra opera e con il proposito, indubbiamente, di migliorare il provvedimento.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che la proposta del senatore Poët abbia incontra-

to nel complesso delle perplessità. Si è dichiarato, infatti, favorevole soltanto il senatore Terracini, anch'egli preoccupato tuttavia del fatto che la Camera dei deputati potrebbe non approvare lo stralcio il che bloccherebbe l'*iter* del disegno di legge.

Stando così le cose, senatore Poët, lei ritira la sua proposta oppure debbo metterla ai voti?

P O Ë T . La ritiro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le piante organiche dei cancellieri e segretari giudiziari sono stabilite, per ciascun ufficio ed entro i limiti del ruolo organico, con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

(*È approvato*).

Art. 2.

È in facoltà del Ministro di grazia e giustizia di derogare per particolari esigenze di servizio alla distribuzione per qualifica del personale di cancelleria e segreteria avente qualifica inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale e di segretario capo di procura della Repubblica di prima classe.

I funzionari della carriera direttiva assegnati a posti della carriera di concetto possono essere incaricati di esercitare l'una o l'altra funzione.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Morvidi un emendamento tendente a sostituire il testo del primo comma con il seguente:

« È in facoltà del Ministro di grazia e giustizia, fino a quando non venga approvata la nuova pianta organica del personale di cancelleria e di segreteria, di derogare per particolari esigenze di servizio alla distribuzione per qualifica del personale di cancelleria e di segreteria avente qualifica inferiore a cancelliere capo di Corte d'appello e segretario capo di Procura generale di Corte d'appello ».

C A R O L I , *relatore*. Se mi è consentito, signor Presidente, vorrei fare mio l'emendamento che lei aveva presentato e che, in apertura di seduta, ha dichiarato di ritirare.

P R E S I D E N T E . Il senatore Caroli fa dunque proprio l'emendamento da me presentato, tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 2 con il seguente:

« È in facoltà del Ministro di grazia e giustizia di derogare per particolari esigenze di servizio alla distribuzione per qualifica del personale di cancelleria e segreteria avente qualifica inferiore a Cancelliere capo di Corte d'appello e segretario capo di Procura generale di Corte d'appello ».

C A R O L I , *relatore*. Con questo emendamento si propone, in sostanza, che l'interfungibilità sia estesa anche al personale di cancelleria e segreteria avente qualifica inferiore a Cancelliere capo di Corte d'appello e segretario capo di Procura generale di Corte di appello.

P R E S I D E N T E . I due emendamenti, però, sono piuttosto identici.

C A R O L I , *relatore*. L'emendamento proposto dal senatore Morvidi è un po' limitativo, in quanto dice: « fino a quando non venga approvata la nuova pianta organica ». Ora, questa esigenza dell'interfungibilità non è attuale, ma è sempre esistita, quindi penso che sarebbe preferibile accettare l'altro emendamento, che è più completo e che non pone alcun limite temporale.

T E R R A C I N I . Siccome si tratta di un provvedimento destinato a regolare per lungo tempo tutta questa materia, non mi sembra cosa saggia aprire questo varco al-

la discrezionalità, anche se esercitata sempre con buon senso da parte del Ministro.

Qui si da già una certa facoltà al Ministro, entro un certo quadro di questi funzionari; volerla allargare secondo la proposta del senatore Caroli, significa aprire la strada a qualsiasi altra possibilità in tutto l'ordine di questa particolare branca dell'Amministrazione della giustizia. Tutto sommato, mi sembra che invece l'emendamento presentato dal senatore Morvidi restringa la facoltà considerata nel testo attuale, in quanto pone un termine temporale alla facoltà stessa.

P R E S I D E N T E . La restringe temporalmente, ma nello stesso tempo l'estende.

T E R R A C I N I . In definitiva, però, è la questione « tempo » che conta, perchè si pensa che questo disegno di legge dovrà operare per un lungo periodo. Porre un termine temporale, significa restringere notevolmente questa facoltà.

Ora, personalmente sono sempre contrario a prevedere delle discrezionalità nelle leggi che si fanno *ex novo* — quelle previste nelle vecchie leggi le sopportiamo, nei limiti del possibile — perchè mi pare che questo voglia dire, di fatto, sgretolare il fondamento stesso delle disposizioni legislative, quindi, per quanto concerne il caso in esame mi fermerei alla formulazione attuale del testo, aggiungendo eventualmente, se è necessario, la parte dell'emendamento del senatore Morvidi che limita temporalmente la facoltà considerata nel testo stesso.

N I C O L E T T I . Siamo tutti consapevoli della necessità di approvare con urgenza questo disegno di legge il cui ritardo ha determinato quelle situazioni, addirittura drammatiche, segnalate dal Ministro, e partendo da questo presupposto mi sembra ovvio che dobbiamo approvare quegli emendamenti che riconosciamo veramente indispensabili.

Ora, per quanto concerne l'emendamento in esame, credo che la materia non sia tale da imporre una modifica e, quindi, di ritardare ulteriormente l'approvazione del disegno di legge, perchè tutto sommato sarà il Ministro stesso che, alla luce dell'esperienza, potrà decidere sull'opportunità o meno, nell'interesse generale, di estendere questa facoltà riconosciuta dalla legge. Sono, quindi, contrario a questo emendamento e dichiaro fin da adesso che voterò contro tutti gli emendamenti che non siano assolutamente necessari.

C A R O L I , *relatore*. Questo emendamento risponde ad esigenze, che mi sono state fatte presenti da più parti, molto sentite e, in certi casi, addirittura imperiose: mi pare peraltro che la concessione di tale facoltà non potrebbe mutare profondamente le cose ai fini della sostanza del provvedimento in esame.

Desidererei, comunque, far rilevare al senatore Nicoletti che, effettivamente, se non si fosse aperta la strada agli emendamenti, con tutta probabilità non sarebbe stato il caso di rinviare il provvedimento alla Camera soltanto per questa modificazione: è evidente, però, che dal momento che si è data la stura all'esame degli emendamenti è opportuno considerare anche questo del quale stiamo discutendo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Non posso dire, poichè siete veramente amici e non nemici, *timeo Danaos et dona ferentes*: voi, infatti, mi volete fare il dono di una discrezionalità aggiunta, dono che io, però, rifiuto. Naturalmente, mi rimetterò alle decisioni che in proposito intenderà prendere la Commissione, ma non posso fare a meno di associarmi alle considerazioni che sono state fatte, anche a quelle del senatore Terracini sul pericolo in genere di un aumento della discrezionalità, anche in considerazione del fatto che questa non sempre agevola l'opera del Ministro poichè lo espone a delle pressioni alle quali non tutti sanno resistere. I miei Uffici peraltro sono della stessa opinione, di mantenere cioè questa fungibilità nei limiti in cui è stata ritenuta necessaria dagli Uffici stessi ed in cui è stata prevista dal disegno di legge in esame.

M O N N I . Condivido senz'altro il pensiero testè esposto dall'onorevole Ministro.

Come è noto, prima che il disegno di legge fosse approvato dall'altro ramo del Parlamento, le Organizzazioni sindacali di categoria vennero a lungo interpellate e parve allora ad esse che tutte le richieste avanzate fossero state accolte: non ci dobbiamo meravigliare, pertanto, se adesso, una volta approvato il provvedimento, molte questioni risorgono, poichè — come sempre avviene — non manca mai qualcuno che si trova in una posizione particolare per cui chiede ancora qualcosa di più o di diverso.

Mi dichiaro, pertanto, favorevole al mantenimento dell'articolo nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

M O R V I D I . In seguito alle considerazioni fatte dall'onorevole Ministro, ritengo opportuno rinunciare alla parte finale del mio emendamento, mantenendo soltanto la limitazione del tempo della facoltà concessa al Ministro.

Il mio emendamento, pertanto, sarebbe il seguente: aggiungere all'inizio del primo comma dell'articolo 2 le seguenti parole: «Fino a quando non venga approvata la nuova pianta organica del personale di cancelleria e di segreteria. . . ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Caroli insiste nel suo emendamento?

C A R O L I , *relatore*. Insisto per il mandato che ho avuto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma presentato dal senatore Caroli.

(*Non è approvato*).

È stato poi presentato dal senatore Morvidi un emendamento tendente ad aggiungere all'inizio del primo comma le parole: « Fino a quando non venga approvata la nuova pianta organica del personale di cancelleria e di segreteria ».

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono contrario a questo emendamento per le stesse ragioni di funzionalità per le quali sono stato contrario ad un aumento di discrezionalità.

Se stiamo effettivamente operando per consentire un funzionamento più spedito della giustizia, è necessario tenere presente che questa difficoltà di adattamento delle categorie alle loro funzioni esiste sempre e non fino a quando non sia adottata la nuova pianta organica: è sufficiente, infatti, uno spostamento, una morte, un rifiuto o una dimissione perchè ci si trovi in mezzo ai guai!

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Morvidi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

(*È approvato*).

Art. 3.

Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito di ripetere l'istanza per il passaggio nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie agli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie già dichiarati non idonei per il passaggio al gruppo *B*, in conseguenza di provvedimento disciplinare meno grave della sospensione inflitto anteriormente ai cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, e che non abbiano successivamente riportata altra sanzione disciplinare. È consentita comunque, nello stesso termine, la rinnovazione dell'istanza ove sia intervenuta riabilitazione.

Nello stesso termine potrà chiedere il passaggio di cui sopra il personale femminile del ruolo degli aiutanti.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Poët un emendamento, tendente

ad aggiungere dopo il secondo comma il seguente:

« Sempre nel termine predetto è consentito di rinnovare la istanza per il passaggio di cui sopra agli aiutanti di cancelleria già dichiarati non idonei al passaggio al gruppo *B* per motivi diversi da quelli di natura penale e disciplinare, qualora abbiano riportato la qualifica di ottimo negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge ».

P O Ë T . L'articolo 3 nella sua formulazione attuale non considera il caso di quegli aiutanti di cancelleria i quali, pure non essendo incorsi in alcun provvedimento disciplinare, sono stati ugualmente esclusi dal passaggio al gruppo B per giudizio di merito sfavorevole: giudizio che poteva essere anche ingiusto ed errato, contro il quale però gli interessati non hanno ritenuto, per motivi che possiamo ben comprendere, di dover ricorrere al Consiglio di Stato.

Mi sembra, pertanto, che sia pienamente rispondente ad un criterio di giustizia lo emendamento presentato, con il quale si propone in sostanza che le facilitazioni previste nell'articolo 3 siano estese anche al personale sopra indicato, qualora esso abbia riportato la qualifica di ottimo negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Può anche darsi che questo emendamento risponda ad una esigenza umana di giustizia, ma, mentre l'articolo 3 prevede una specie di amnistia per coloro che, in conseguenza di un provvedimento disciplinare sono stati esclusi dal passaggio al gruppo B, qui si tratterebbe, invece, di rivoluzionare addirittura tutto il sistema, in quanto verremmo a rivalutare praticamente quelli che sono stati bocciati per un giudizio, sia pure ingiusto o errato, di merito sfavorevole.

P O Ë T . Questo però è previsto qualora essi abbiano riportato negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore delle presente legge, la qualifica di ottimo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Significa, in altri termini, che tale principio dovrebbe valere in tutti i concorsi, in tutti gli esami, per coloro che vengono bocciati in base al giudizio riportato in quel momento e poi, per avventura dopo due-tre anni riescono a conseguire la qualifica di ottimo. Mi sembra che la cosa sia piuttosto grave!

Sono pertanto dolente, senatore Poet, ma debbo oppormi al suo emendamento per le conseguenze che sarebbero gravissime e sulle quali mi permetto di richiamare la sua attenzione.

C A R O L I , *relatore.* Sono contrario a questo emendamento per le ragioni esposte adesso dall'onorevole Ministro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Poët all'articolo 3.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3.

(*È approvato*).

Art. 4.

È abrogata la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922, dice infatti che al concorso speciale e allo scrutinio per merito comparativo, per la promozione a Cancelliere capo di Tribunale o a segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe, non possono partecipare funzionari che non abbiano prestato effettivo servizio nella carriera direttiva per almeno due anni presso uffici giudiziari. La Camera ha abolito questa condizione.

P R E S I D E N T E . Il senatore Berlingieri aveva presentato a questo articolo un emendamento tendente ad aggiungere i seguenti commi:

Nell'articolo 41, secondo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sono soppresse le parole: « di cui due anni presso le Preture ».

L'articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:

« I funzionari della carriera di concetto, nominati vice cancellieri o vice segretari in prova posteriormente al 31 dicembre 1965, sono destinati nelle Preture con non meno di tre funzionari in pianta organica, ove devono prestare effettivo servizio per almeno tre anni. Per particolari esigenze di servizio tali funzionari possono essere destinati nelle Preture con meno di tre funzionari in pianta organica, purchè abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo presso le Preture di cui alla prima del presente articolo ».

C'è qualcuno che intende fare proprio questo emendamento?

S A N D . Lo faccio mio.

Dirò subito, signor Presidente e onorevole Ministro, che gli stessi motivi che hanno consigliato l'abolizione della disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922, richiedono l'abolizione della norma di cui all'articolo 41, secondo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, relativa all'obbligo di due anni di servizio presso le Preture. In entrambi i casi, infatti, sia che si tratti di servizio presso gli uffici giudiziari ovvero presso le Preture, non si realizza alcuna finalità di ulteriore preparazione o affinamento professionale, ma si finisce, nella maggior parte dei casi, coll'allontanare i funzionari interessati da importanti rami del servizio, disimpegnato presso uffici diversi, per destinarli presso Preture di piccola dimensione, con compiti limitati a determinati settori dell'attività che non richiedono particolare impegno professionale.

Ora, si ritiene che un mezzo sicuro ed efficiente per conseguire il lodevole intento di un tirocinio formativo e di perfezionamento professionale, potrebbe essere invece l'obbligo di almeno tre anni di servizio, all'inizio della carriera, presso Preture con non meno di tre funzionari in pianta organica. È questa la sostanza dell'emendamento che viene presentato il quale dimostra perfettamente, secondo me, la coincidenza degli interessi particolari con quelli generali indicati dall'onorevole Ministro.

Debbo aggiungere — e concludo — che ove l'emendamento fosse accolto, sarebbe opportuno, per evitare inconvenienti circa la destinazione dei funzionari di nuova nomina nel primo periodo di applicazione delle nuove disposizioni, rinviare al 1° gennaio 1966 l'entrata in vigore della norma relativa al triennio di servizio presso le Preture con non meno di tre funzionari in pianta organica.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Fra tutti gli emendamenti che qui sono stati presentati, questo indubbiamente è quello sostanziale.

I miei uffici sono ovviamente favorevoli; personalmente invece avrei dei dubbi, perchè si tratta di un emendamento che in sostanza giova a coloro che non hanno rispettato la legge precedente confidando appunto che sarebbe stata modificata, quindi, dal punto di vista del costume legislativo, mi pare che non sia degno di consenso Con queste osservazioni mi rimetto comunque alla decisione della Commissione, ma ho voluto esprimere le mie perplessità sul significato politico generale di questo emendamento.

C A R O L I , *relatore.* L'emendamento ha un fondamento, perchè effettivamente molti non hanno potuto fare l'esperienza dei due anni in pretura. Però il sopprimere addirittura tale esperienza comporterebbe una sostituzione della norma contenuta nella legge 23 ottobre 1960, n. 1196, nei limiti illustrati dal collega Sand; si dovrebbe cioè stabilire che questa esperienza andrebbe fatta all'inizio della carriera, e a tal fine sarebbe addirittura necessario formulare un nuovo articolo, il che mi sembra troppo macchinoso e comporterebbe, co-

munque, un ritorno del disegno di legge alla Camera per questo solo emendamento. Per il resto, il disegno di legge potrebbe essere infatti approvato nel testo in cui ci è pervenuto; non vale quindi la pena di provocare un ritardo nella sua approvazione per un solo emendamento.

M A G L I A N O . Quando, nella precedente seduta, avanzai la proposta di non apportare emendamenti al disegno di legge, mi ripromisi anche di presentare un ordine del giorno relativo al problema in questione.

Presenterò quindi oggi un ordine del giorno in cui, rifacendomi a quanto esposto dal collega Sand, rivolgerò un invito al Ministro perchè esamini la questione e veda se è possibile risolverla in via amministrativa, o mediante un apposito disegno di legge. Mi rendo infatti conto del fatto che con un semplice emendamento, che ritarderebbe l'approvazione del disegno di legge, creeremmo delle situazioni ancora più difficili di quelle oggi esistenti.

G R A M E G N A . Prendo la parola per dichiarazione di voto, annunciando che voterò contro l'emendamento in discussione, per i motivi che vado ad esporre.

In primo luogo, per quanto riguarda i funzionari delle cancellerie che hanno iniziato la loro carriera prima del 1960 qualche considerazione si poteva anche avere, non vigendo allora la legge che fa obbligo di prestare i due anni di servizio presso le preture. La Camera, infatti, ha preso in esame l'ipotesi dei funzionari che si trovino in queste condizioni, ed è stato tenuto conto della suddetta situazione; ciò nonostante è stata inclusa la dizione dell'articolo 4, ma essa riguarda solo coloro i quali hanno cominciato la carriera dopo il 1960 e pur sapendo che esisteva l'obbligo dei due anni di servizio presso le preture, hanno trascurato di adempiervi. Non si può infatti venire oggi a sanare una violazione della legge compiuta scientemente.

Ecco perchè sono contrario all'approvazione dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Berlingieri e fatto proprio dal senatore Sand, tendente ad aggiungere all'articolo 4 i seguenti commi.

« Nell'articolo 41, secondo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sono soppresse le parole: " di cui due anni presso le Preture ".

L'articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:

" I funzionari della carriera di concetto, nominati vice cancellieri o vice segretari in prova posteriormente al 31 dicembre 1965, sono destinati nelle Preture con non meno di tre funzionari in pianta organica, ove devono prestare effettivo servizio per almeno tre anni. Per particolari esigenze di servizio tali funzionari possono essere destinati nelle Preture con meno di tre funzionari in pianta organica, purchè abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo presso le Preture di cui alla prima parte del presente articolo " ».

(*Non è approvato*).

Il senatore Pace propone di aggiungere al testo dell'articolo 4 il seguente comma:

« L'obbligo del compimento di almeno due anni di servizio presso le Preture, stabilito dall'articolo 41, secondo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, non si applica nei confronti dei funzionari in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge ».

P A C E . Non devo aggiungere nulla all'emendamento, poichè esso ha una circoscrizione ben determinata, quanto ai soggetti destinatari della norma: non amplia, infatti, l'area dei sogggetti stessi, ma la circoscrive, concernendo esclusivamente i funzionari in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Qual'è lo scopo dell'emendamento? Quello di risolvere un problema che il Ministro deve conoscere: il problema cioè, di evitare alcune centinaia di trasferimenti che non potrebbero non incidere su numerose, particolari, difficili situazioni personali.

Poc'anzi si è autorevolmente osservato che gli interessati non hanno rispettato la legge vigente. Mi permetto di far rilevare che i trasferimenti avrebbero dovuto essere disposti dal Ministero.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Non esisteva un obbligo in materia. Si trattava solo di una condizione per poter partecipare al concorso.

P A C E . Di modo che il non partecipare al concorso ha significato la rinunzia definitiva alla promozione. Ed è questa norma, è il rigore di questa considerazione del nostro chiarissimo Ministro, che ci spiega quanto è successo per il passato. Per il passato tutto questo non è servito a niente: ce ne siamo dimenticati perchè abbiamo avuto altre norme, in virtù delle quali non si è ottemperato a questa richiesta.

Ora io penso che, data la circoscrizione nel tempo e la limitazione del numero dei soggetti destinatari della norma, e considerati i criteri che hanno informato il disegno di legge, la Commissione possa esprimere il suo assenso all'emendamento da me proposto.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Per quanto mi riguarda, mi riporto a quanto dichiarato dianzi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Pace.

(*Non è approvato*).

Il senatore Pace propone, sempre all'articolo 4, di aggiungere il seguente comma:

« I cancellieri e segretari di prima classe, promossi a tale qualifica per scrutini espletati prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la promozione a cancelliere capo di Pretura mediante scrutinio ».

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4.

(*E approvato*).

Art. 5.

Il termine di cui all'articolo 175 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, relativo all'entrata in vigore dell'articolo 47 della stessa legge, sostituito dall'articolo 8 della legge 16 luglio 1962, n. 922, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1967.

(*È approvato*).

Art. 6.

Il termine stabilito dall'articolo 179 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è prorogato fino al 30 giugno 1965.

(*È approvato*).

Art. 7.

L'articolo 60 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:

« La commissione centrale di scrutinio è nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia ed è composta:

a) da un presidente di sezione della Corte Suprema di cassazione, presidente;

b) da un avvocato generale presso la Corte Suprema di cassazione;

c) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria;

d) dal cancelliere capo della Corte Suprema di cassazione o dal segretario capo della Procura generale presso la Corte stessa;

e) da un funzionario avente qualifica di cancelliere capo di Corte di appello o equiparata.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti: del componente di cui alla precedente lettera *a*), scegliendolo tra i magistrati che esercitano le medesime funzioni del titolare; del componente di cui alla precedente lettera *b*) scegliendolo tra i sostituti procuratori generali presso la Corte Suprema di cassazione e dei componenti di cui alle pre-

cedenti lettere *d*) ed *e*), scegliendoli fra i funzionari con qualifica di cancelliere capo della Corte di appello o di segretario capo di Procura generale presso la Corte di appello.

Il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie o da chi ne fa le veci.

Esercitano le funzioni di segretario, due o più funzionari aventi qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale di seconda classe o equiparata addetti all'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso il Ministero.

I componenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*), durano in carica due anni.

Qualora si ravvisi necessario, per il tempestivo espletamento delle operazioni di scrutinio, il presidente della commissione può formare, con il concorso dei componenti supplenti, due sottocommissioni di cinque membri ciascuna affidando la presidenza di una di esse al presidente supplente. In tal caso ogni sottocommissione espleta le operazioni per il conferimento delle promozioni a determinate qualifiche.

Ai componenti la commissione centrale di scrutinio, anche se membri di diritto, e ai segretari sono dovuti i compensi di cui al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5 ».

Il senatore Berlingieri aveva proposto per iscritto i seguenti emendamenti:

Sostituire le lettere d) *ed* e) *del primo comma con le seguenti*:

d) dal cancelliere capo della Corte suprema di cassazione;

e) dal segretario capo della Procura generale della Corte suprema di cassazione.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

I componenti di cui alle lettere *a*) e *b*) durano in carica due anni.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ad un attento esame appare evidente che gli emendamenti del senatore Berlingieri non rivestono un'importanza sostanziale.

C A R O L I , *relatore.* Riguardano la rappresentanza dei funzionari nelle Commissioni.

P R E S I D E N T E . Data l'assenza del senatore Berlingieri, vorrei sapere se qualche collega intende far propri gli emendamenti da lui proposti.

Poichè nessuno si offre in tal senso, gli emendamenti si intendono ritirati.

Il senatore Morvidi propone un emendamento tendente a sostituire la lettera *e*) con la seguente:

« da un funzionario di Corte d'appello o equiparato e da un funzionario avente la qualifica anzidetta della Corte d'appello dalla quale dipende lo scrutinando ».

M O R V I D I . La ragione dell'emendamento risiede nella necessità di offrire una maggiore garanzia ai concorrenti, poichè il funzionario della Corte d'appello dalla quale dipende lo scrutinando è meglio al corrente della situazione personale di questi e può quindi fornire delle notizie più complete.

P A F U N D I . Vi è il fascicolo.

M O R V I D I . Il fascicolo è qualcosa di arido.

P A F U N D I . Ma è più obiettivo.

C A R O L I , *relatore.* Anche il Commissario sarebbe meno obiettivo.

M O R V I D I . Se si parte dal punto di vista che il Commissario è meno obiettivo delle note informative fossilizzate nello stato di servizio, allora dobbiamo dire che neanche le note informative possono essere obiettive, essendo state anch'esse redatte da un funzionario il quale viene considerato obiettivo solo per il fatto di non essere presente. Vi è una contraddizione in termini in questa osservazione. Le notizie che può dare un funzionario il quale ha alle sue dipendenze, nella stessa Corte d'appello, il concorrente, sono evidentemente più recenti e, quantomeno, obiettive, quanto

quelle risultanti dallo stato di servizio, e possono pertanto illuminare meglio sulle condizioni del concorrente.

Per questa ragione insisto nel mio emendamento.

G R A M E G N A . Desidero solo rivolgere una domanda: come ci si regolerebbe nel caso, molto probabile, di concorrenti appartenenti a diverse Corti d'appello?

M O R V I D I . Ecco perchè dev'esserci un funzionario di Corte d'appello.

M O N N I . Si tratta di una Commissione centrale. La preoccupazione del collega Morvidi finirebbe per risolversi in danno per il concorrente, poichè indubbiamente le informazioni contenute nel fascicolo sono in parte da attribuire proprio a quel Cancelliere capo di Corte d'appello dal quale dipende il concorrente; e può darsi che le notizie suddette siano in parte contrarie a quest'ultimo, per cui la presenza del suo superiore non farebbe altro che risolversi in un danno per lui.

M O R V I D I . In questo caso non insisto nell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7.

(*È approvato*).

Art. 8.

Le commissioni di cui agli articoli 21 e 42 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, ed articolo 6 della legge 16 luglio 1962, n. 922, sono composte:

1) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, presidente;

2) da un magistrato di Cassazione;

3) dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

4) da due funzionari con qualifica non inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale e di segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti, scegliendoli fra i magistrati ed i funzionari aventi la medesima qualifica dei titolari.

L'Ufficio di segreteria è costituito, secondo le necessità da uno o più funzionari di cancelleria addetti al Ministero.

(*È approvato*).

Art. 9.

All'articolo 50 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, primo comma, lettera *c*) e al secondo comma, dopo le parole: « cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura » vanno aggiunte le parole: « di prima classe ».

(*È approvato*).

Art. 10.

Il secondo comma dell'articolo 42 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:

« Le prove scritte si svolgono in tre distinti giorni e vertono sulle seguenti materie:

1) procedura civile ed elementi di diritto civile;

2) procedura penale ed elementi di diritto penale;

3) leggi tributarie che interessano i servizi giudiziari e i servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con riferimento a casi pratici ».

(*È approvato*).

Art. 11.

Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 della legge 16 luglio 1962, numero 922, sono sostituiti dai seguenti:

« L'esame di concorso previsto nell'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922, ha luogo in Roma e consiste in tre prove scritte e in una orale.

Le prove scritte si svolgono in tre distinti giorni e vertono sulle seguenti materie:

1) procedura civile ed elementi di diritto civile;

2) procedura penale ed elementi di diritto penale;

3) servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con riferimento a casi pratici.

La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte ».

(*È approvato*).

Art. 12.

Del Consiglio di amministrazione e della Commissione di disciplina, costituite presso il Ministero di grazia e giustizia, quando esercitano le attribuzioni di cui agli articoli 57 e 58 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, fanno parte, inoltre, due cancellieri o segretari giudiziari scelti dagli altri membri del Consiglio di amministrazione e nominati con decreto del Ministro all'inizio di ogni biennio.

(*È approvato*).

Art. 13.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per le assunzioni e le promozioni e la commissione centrale di scrutinio, già nominate alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in funzione fino all'espletamento dei lavori in corso.

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 13 il senatore Berlingieri aveva proposto i seguenti articoli aggiuntivi:

Art. 13-*bis*.

Gli articoli 31 e 35 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 31.* — Allo scrutinio per merito comparativo sono ammessi, a domanda, coloro che alla data del 31 dicembre dell'anno in cui lo scrutinio è indetto raggiungano la prescritta anzianità di servizio.

Per le promozioni alla qualifica di cancelliere e segretario di seconda classe e a quella di cancelliere e segretario di prima classe i funzionari sono esaminati in separati scrutini, con riferimento a ciascun concorso in seguito al quale furono assunti in servizio a norma dell'articolo 27 ».

« *Art. 35.* — Le promozioni alla qualifica di cancelliere e segretario di seconda classe e a quella di cancelliere e segretario di prima classe sono conferite, agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza corrispondente alla data in cui i funzionari compiono la prescritta anzianità di servizio.

Le promozioni alle altre qualifiche sono conferite, agli effetti giuridici ed economici, dal primo gennaio dell'anno successivo alla data del decreto ministeriale che bandisce lo scrutinio o l'esame ».

Art. 13-*ter*.

L'articolo 61 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:

« Presso la Corte suprema di cassazione è costituita la commissione di vigilanza composta dal primo Presidente, dal Procuratore generale, dal Cancelliere capo della Corte e dal Segretario capo della procura generale presso la Corte medesima.

In caso di vacanza del posto, di assenza o di altro impedimento, i componenti della commissione sono sostituiti da chi ne fa le veci.

La Commissione delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Quando la Commissione deve provvedere su affari che comunque interessino il Cancelliere capo della Corte o il Segretario capo della Procura generale, in luogo dell'uno o dell'altro funzionario, partecipa alle riunioni il magistrato più anziano della Corte appartenente alla categoria più elevata.

Il primo Presidente, sentito il Procuratore generale, nomina quale segretario un funzionario di cancelleria della carriera direttiva che dura in carica due anni e non può essere nuovamente nominato prima che siano decorsi quattro anni.

Presso ogni Corte d'appello è costituita una Commissione di vigilanza composta dal Presidente, dal Procuratore generale, dal Cancelliere capo della Corte e dal Segretario capo della Procura generale presso la Corte medesima.

Alle commissioni di vigilanza distrettuali si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto del presente articolo ».

Art. 13-*quater*.

L'articolo 62 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:

« Presso la Corte suprema di cassazione è costituita la Commissione di disciplina composta dal primo Presidente, da un Presidente di sezione, dal Cancelliere capo della Corte e dal Segretario capo della Procura generale presso la Corte medesima.

Le funzioni di Segretario sono esercitate da un funzionario di cancelleria della carriera direttiva nominato con decreto del primo presidente. Detto funzionario dura in carica due anni e non può essere nuovamente nominato prima che siano decorsi quattro anni.

Presso ogni Corte d'appello è costituita una Commissione di disciplina composta dal Presidente, da un Presidente di sezione, dal Cancelliere capo della Corte e dal Segretario capo della Procura generale presso la Corte medesima.

Alle Commissioni distrettuali di disciplina si applicano le disposizioni di cui al comma secondo del presente articolo.

La competenza della Commissione di disciplina si determina in base all'Ufficio nel quale l'impiegato prestava servizio quando commise il fatto per cui si procede.

Per la ricusazione dei componenti delle Commissioni di disciplina e l'astensione si applicano le disposizioni del precedente articolo 59.

Alle Commissioni di disciplina si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto del precedente articolo 61 ».

Anche in questo caso debbo chiedere se qualcuno intende fare propri gli articoli aggiuntivi proposti dal senatore Berlingieri.

Poichè non vi sono proposte in tal senso, gli articoli si intendono ritirati.

Art. 14.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Il senatore Magliano presenta il seguente ordine del giorno:

« La Commissione giustizia del Senato in sede legislativa per l'esame del disegno di legge n. 934 recante modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

rileva che notevoli inconvenienti derivano attualmente dall'applicazione dell'articolo 41, secondo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, nella parte in cui è prescritto che, per l'ammissione al concorso per esame per la nomina a cancelliere capo di pretura, gli aspiranti debbono avere compiuto, fra l'altro, due anni di servizio presso le preture; in quanto cioè molti funzionari, anche a causa della situazione degli organici e della indisponibilità di vacanze verificatasi in taluni periodi negli uffici di pretura, hanno svolto per lungo tempo la loro attività in altri uffici giudiziari, e dovrebbero quindi affrontare il disagio di un trasferimento di sede nell'imminenza ormai dell'accesso alla carriera direttiva, quando già hanno acquisito un'esperienza che offre piena garanzia per l'esercizio delle funzioni superiori;

ed invita il Governo ad adottare le misure e a proporre gli adeguamenti legislativi necessari ad attenuare ed eliminare gli inconvenienti innanzi rilevati ».

P A C E . Il concetto informatore dell'ordine del giorno l'abbiamo già respinto.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Immagino che nel voto contrario agli emendamenti che sono stati proposti fosse implicita la presupposizione che sulla materia, ove sarà ritenuto opportuno, si potrà intervenire mediante provvedimenti. Non ci si può quindi opporre all'ordine del giorno, che, nella mia interpretazione, costituisce appunto la premessa ad un intervento auspicato da una parte della Commissione. Lo accolgo pertanto come raccomandazione.

M O N N I . Come ho già dichiarato nella mia esposizione iniziale, il disegno di legge avrebbe in effetti avuto necessità di qualche modifica. Noi abbiamo respinto gli emendamenti soprattutto per far sì che il provvedimento andasse in porto e producesse i suoi effetti, ma abbiamo anche esplicitamente dichiarato che bisognerà in seguito correggere quanto in esso vi è di imperfetto; ed in questo senso ci rivolgiamo all'onorevole Ministro, il quale — ne siamo certi — accoglierà il nostro invito.

C A R O L I , *relatore.* Mi associo alle parole del collega Monni.

N I C O L E T T I . Mi associo anch'io.

G R A M E G N A . Io non sono d'accordo perchè, avendo votato contro gli emendamenti, non posso aderire all'ordine del giorno, che ritorna sulla stessa questione; e rimango nella convinzione che non si debba addivenire a sanatorie per una violazione di legge compiuta con coscienza.

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno non viene posto in votazione, essendo stato accettato dal Governo come raccomandazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,50.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell Ufficio delle Commissioni parlamentari